



## REGOLAMENTO DEL CONVEGNO E DELL'ASSEMBLEA DEI CAPI DELLA ZONA CASTELLI

### **Art. 1 Compiti**

L'Assemblea ed il Convegno Capi operano secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Agesci.

### **Art. 2 Composizione**

La composizione del Convegno Capi e dell'Assemblea di Zona è regolata rispettivamente dagli articoli 25 e 26 dello Statuto Agesci.

### **Art. 3 Convocazione**

- 3.1 L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in caso d'impossibilità di convocazione a cura dei responsabili locali, l'Assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili regionali.
- 3.2 L'Assemblea può essere convocata, in sessione straordinaria, su richiesta dei 2/3 dei membri del Consiglio di Zona e/o del 20% dei soci adulti censiti nella Zona.
- 3.3 Il Convegno di Zona è convocato congiuntamente dai Responsabili di Zona ogni due anni.

### **Art. 4 Argomenti di competenza e comunicazione dell'ordine del giorno**

Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto (artt. 25 e 26 Statuto Agesci), l'Assemblea ed il Convegno Capi hanno competenza deliberativa sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno preventivamente comunicato nel corso del Consiglio di Zona immediatamente precedente allo svolgimento dell'assemblea stessa.

### **Art. 5 Accoglienza**

- 5.1 In ogni Assemblea o Convegno Capi di Zona è istituito un servizio di accoglienza per la registrazione dei partecipanti, che ha inizio mezz'ora prima dell'orario prestabilito per l'inizio dei lavori e termina un'ora dopo.
- 5.2 Su richiesta dei Presidenti, l'accoglienza comunica il numero dei presenti e degli aventi diritto al voto.

### **Art. 6 Validità**

- 6.1 Il Convegno Capi è valido qualunque sia il numero dei componenti presenti.
- 6.2 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
- 6.3 La verifica di tale quorum va effettuata prima della dichiarazione di apertura dell'Assemblea e non è soggetta ad ulteriori verifiche nel corso della seduta.

### **Art. 7 Funzionamento**

- 7.1 Su proposta dei Responsabili di Zona, all'inizio dell'Assemblea o del Convegno Capi, vengono eletti due Presidenti nel rispetto della diarchia ed il Comitato Mozioni.
- 7.2 Successivamente, su proposta dei Presidenti, vengono eletti due scrutatori ed un segretario.
- 7.3 L'incaricato all'organizzazione provvede ad ogni strumento necessario al supporto dei lavori (palette, schede, fotocopie, ecc ...).
- 7.4 In apertura della seduta i Presidenti leggono l'ordine del giorno e propongono un calendario orario dei lavori e le modalità di trattazione degli argomenti. In mancanza di eventuali osservazioni o richieste di intervento, comunque limitate a non più di due minuti e fino ad un tempo massimo di venti minuti, la proposta si intende accolta.
- 7.5 Sono quindi poste ai voti le eventuali proposte di variazione al calendario dei lavori, a partire da quelle che, a giudizio dei Presidenti, più si discostano dalla proposta originaria.
- 7.6 Per la variazione al calendario dei lavori è richiesta la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto al voto presenti.
- 7.7 I Presidenti dirigono i lavori dando e togliendo la parola a chi si iscrive a parlare. E' loro compito sovrintendere al lavoro del Segretario, degli Scrutatori e del Comitato Mozioni.

### **Art. 8 Verbale**

8.1 Il Segretario provvede a redigere il verbale che deve contenere:

- l'ordine cronologico dei lavori
- una breve sintesi degli interventi
- il testo delle mozioni sottoposte a votazione con il relativo risultato
- i risultati delle elezioni
- una breve sintesi delle altre decisioni prese.

8.2 Il verbale deve essere sottoscritto dal Segretario, dai Presidenti e dai Responsabili di Zona a cui va consegnato.

8.3 Qualora i Responsabili di Zona lo ritengano necessario, l'Incaricato all'Organizzazione provvederà alla divulgazione, attraverso il giornale di Zona o con altro mezzo idoneo, delle decisioni più importanti e/o delle mozioni votate.

### **Art. 9 Mozioni**

9.1 L'Assemblea ed il Convegno Capi deliberano a mezzo di mozioni presentate, per iscritto e sottoscritte da uno o più partecipanti, al Comitato Mozioni nei tempi stabiliti dalla Presidenza e comunicati all'inizio dei lavori.

- 9.2 Il Comitato Mozioni, d'intesa con i presentatori, può apportare modifiche alle mozioni stesse, nonché coordinare tra di loro mozioni di contenuto analogo, prima della loro presentazione.
- 9.3 Qualora su uno stesso argomento fossero presentate una o più mozioni o emendamenti, questi verranno posti in votazione dando la precedenza a quelle che, a giudizio della Presidenza, apporterebbero una modifica più radicale all'argomento in discussione.
- 9.4 Chiunque può chiedere alla Presidenza di porre in votazione una singola mozione per punti separati.
- 9.5 Il proponente (o uno dei proponenti) della mozione ha diritto ad un intervento per introdurre e spiegare il significato della mozione e dopo gli interventi egli ha sempre diritto ad una replica
- 9.6 Una mozione d'ordine ha lo scopo di introdurre variazioni al corso dei lavori. Essa va presentata, per iscritto, da almeno dieci partecipanti, direttamente alla Presidenza che la comunica all'Assemblea o al Convegno Capi al termine dell'intervento in corso e viene messa in votazione dopo un intervento favorevole ed uno contrario.
- 9.7 I Presidenti dell'Assemblea non sono soggetti al vincolo del comma precedente per quanto concerne la presentazione delle mozioni d'ordine.

#### **Art. 10 Diritti di partecipazione ed elettorato**

- 10.1 Fanno parte del Convegno Capi di Zona, tutti i soci adulti in servizio censiti nella Zona e, con solo diritto di parola, i Capi a disposizione (art. 25 Statuto Agesci).
- 10.2 Fanno parte dell'Assemblea di Zona, tutti i Capi e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Zona e, con diritto di voto e solo elettorato attivo, i soci adulti censiti nella Zona che stanno ancora completando il percorso formativo; con solo diritto ad essere eletti i Capi a disposizione censiti in Zona. (art. 26 Statuto Agesci).
- 10.3 E' sempre facoltà dei Presidenti concedere la parola a chiunque per particolari argomenti d'interesse generale.

#### **Art. 11 Votazioni**

- 11.1 Le deliberazioni sono prese con votazione simultanea per alzata di mano.
- 11.2 La votazione è valida se ha votato la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
- 11.3 E' facoltà dei Presidenti porre nuovamente in votazione per non più di due volte, prima della chiusura dei lavori, le mozioni sulle quali si è svolta una votazione non valida, ai sensi del comma precedente.
- 11.4 I voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti vengono contati separatamente.
- 11.5 L'assemblea ed il Convegno Capi deliberano con la maggioranza dei voti favorevoli espressi.
- 11.6 Fanno eccezione le mozioni d'ordine tendenti a modificare l'orario di chiusura della seduta, che devono essere approvate dalla metà più uno degli aventi diritto al voto presenti.

#### **Art. 12 Elezioni**

- 12.1 Il Comitato di Zona è così composto (art. 28 Statuto Agesci):
  - una Responsabile ed un Responsabile eletti al ruolo (art. 26 lettera c. Statuto);
  - un Assistente ecclesiastico nominato dal Vescovo (art. 7 Statuto);
  - **da tre a otto Capi che assumono incarichi specifici in base al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle tre branche (art. 28 Statuto);.**
- 12.2 **I membri del Comitato di Zona sono eletti al collegio ed assumono diversi incarichi in base a delibera del Comitato stesso (art. 14 Statuto).**

Ogni **incarico**, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente ad una donna e ad un uomo, salvo diversa espressione statutaria. In ogni caso, va garantito un equilibrio numerico dei due sessi all'interno del Comitato (art. 13 Statuto).

Il Consiglio di Zona affida gli Incarichi vacanti alle branche e quelli previsti in base al Progetto di Zona a membri del Consiglio stesso (art. 27, h. dello Statuto).
- 12.3 Il diritto di elettorato attivo e passivo è regolato dall'art. 10 del presente Regolamento.
- 12.4 Le elezioni di tali membri avvengono a scrutinio segreto e ogni elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i posti vacanti.
- 12.5 Il Comitato di Zona può avvalersi, come previsto dall'art. 28 dello Statuto Agesci, del supporto di Incaricati e/o Pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria responsabilità.

#### **Art. 13 Modifiche al Regolamento**

Le mozioni di modifica del presente regolamento vengono poste in votazione per ultime e, qualora approvate, entrano in vigore dall'Assemblea o Convegno seguente.

#### **Art. 14 Delibere nulle**

E' nulla ogni decisione presa in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento dell'Agesci e da qualsivoglia delibera del Consiglio Generale.

#### **Art. 15 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento dell'Agesci.

#### **Art. 16 Adeguamento alle modifiche dello Statuto e Regolamento Agesci**

- 16.1 Tenuto conto degli artt. 14 e 15 del presente Regolamento, eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Agesci saranno recepite automaticamente, in deroga all'art. 13, e considerate parte integrante del presente Regolamento.
- 16.2 Tali modifiche dovranno essere evidenziate nel Consiglio di Zona precedente l'Assemblea o il Convegno di Zona e saranno comunicate, tramite i capigruppo, ai vari capi della Zona.
- 16.3 Tali adeguamenti automatici verranno altresì comunicati, dai Responsabili di Zona o da loro delegati, all'inizio dell'Assemblea o del Convegno di Zona.